

*Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Burlo Garofolo di Trieste
Via dell'Istria 65/1*

*“Realizzazione di un’area di laboratorio per la preparazione dei farmaci al primo
piano dell’Edificio Ospedale”*

Codice CUP C94E16000680002 – Codice CIG

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Il presente “CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE” (in seguito Capitolato) ha lo scopo di illustrare gli interventi previsti a carico dell’Appaltatore per la realizzazione di reparto preparazione farmaci e sacche nutrizionali sterili sito piano primo dell’edificio ospedale Burlo Garofolo di Trieste.

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**
- ART. 2 - FORMA DELL'APPALTO**
- ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO**
- ART. 4 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI**
- ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
- ART. 6 – REQUISITI**
- ART. 7 - VARIAZIONI ALLE OPERE APPALTATE**
- ART. 8 – ORDINI DI SERVIZIO**
- ART. 9 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI**
- ART. 10 – SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI**
- ART. 11 – SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO PER MANCANZA DEI REQUISITI
MINIMI DI SICUREZZA**
- ART. 10 - DURATA DEI LAVORI**
- ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI**
- ART. 12 - PAGAMENTI IN ACCONTO**
- ART. 13 - PAGAMENTI A SALDO**
- ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 15 - LAVORI A CORPO**
- ART. 16 - GARANZIA PROVVISORIA**
- ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA**
- ART. 18 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA**
- ART. 19 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI**
- ART. 20 - NORME DI SICUREZZA GENERALI**
- ART. 21 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**
- ART. 22 - PIANI DI SICUREZZA**
- ART. 23 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**
- ART. 24 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**
- ART. 25 - SUBAPPALTO E RESPONSABILITA' E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**
- ART. 26 - CONTROVERSIE**
- ART. 27 - TRANSAZIONE**
- ART. 28 - ARBITRATO**
- ART. 29 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**
- ART. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO- ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI**
- ART. 31 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE**
- ART. 32 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**
- ART. 33 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI**
- ART. 34 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**
- ART. 35 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE**

ART. 36 - CUSTODIA DEL CANTIERE

ART. 37 - CARTELLO DI CANTIERE

ART. 38 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

ART. 39 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

ART. 40 - MATERIALI IN GENERE

ART. 41 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

PARTE I – DISPOSIZIONI NORMATIVE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione di un'area di laboratorio per la preparazione dei farmaci composta da:
 - Locale preparazione farmaci sterili per le oftalmopatie e non solo
 - Locale preparazione delle sacche nutrizionali per neonatologia e non solo.
 - Locali ancillari necessari per la segregazione del reparto e l'accesso controllato e disciplinato
2. Le opere da realizzare sono indicate al successivo art. 4.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 – Forma dell'appalto

1. Il presente appalto è strutturato a CORPO, ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis, del D. L.vo n. 50/2016.
2. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.
3. I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.
5. Le regole puntuali per la contabilizzazione dei lavori a corpo sono indicate al successivo art. 17.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo dei lavori e dei relativi oneri è così definito:

1	Importo esecuzione lavoro a corpo	Euro 200.261,66
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	Euro 11.984,44
3	Totale appalto	Euro 212.246,10

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui alla riga 1, relativi all'esecuzione dei lavori a corpo.

3. Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.
4. I prezzi sono stati stabiliti tenendo a riferimento le tariffe di cui al prezzario della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esecuzione di opere pubbliche ed alcuni prezzi di mercato, di cui alle relative analisi.
5. Nel prospetto di seguito sono riportati gli importi delle principali categorie per le lavorazioni:

CATEGORIA	CLASSIFICA	IMPORTO (EURO)	INCIDENZA PERCENTUALE	PREVALENTE	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
OG 11	I	130.728,48	65,28%	SI	SI
OG 1		69.533,18	34,72%	NO	SI
TOTALE		200.261,66	100,00		

Art. 4 – Descrizione sommaria dei lavori

1. I lavori che formano oggetto dell'appalto sono descritti nelle Relazioni tecniche e negli altri elaborati di progetto, parte integrante dei documenti di gara. Il concorrente, facendo proprio il predetto progetto, si impegna, preliminarmente, ad eseguire tutte le indagini necessarie, assumendosene la piena responsabilità.
2. L'area da realizzare è basata su due locali di lavoro dedicati e, precisamente:
 - Locale preparazione farmaci sterili per le oftalmopatie e non solo
 - Locale preparazione delle sacche nutrizionali per neonatologia e non solo.

I locali di preparazione farmaci dovranno essere debitamente corredati di locali ancillari necessari per la segregazione dell'area e l'accesso controllato e disciplinato. Tali locali constano di un corridoio, di bussole di isolamento e spogliatoi adeguati per permettere l'isolamento, evitare la contaminazione di area e rispettare le prescrizioni previste dall'EUcGMP Annex 1 per la manipolazione in ambiente sterile dei farmaci adibiti ad uso umano. In sintesi tali locali sono costituiti da:

- Bussola di ingresso materiali
- Bussola di ingresso del personale.
- Corridoio interno classificato.
- Adeguati spogliatoi per la vestizione degli operatori per le operazioni in sterile.

A questi locali occorre poi aggiungere due attrezzature fondamentali per il mantenimento delle condizioni di isolamento:

- Passa-materiali ventilati sia per l'ingresso dei materiali nei locali di lavorazione che per l'uscita dei prodotti finiti.

Per la realizzazione di quanto sopra è necessario provvedere allo smantellamento dei pavimenti e dei controsoffitti e, parzialmente, di alcune pareti al fine di liberare l'area assegnata per la successiva ristrutturazione.

I lavori di ristrutturazione consisteranno nella posa di ripartizioni (pareti mobili), idonee per ambienti classificati, porte, visive, controsoffitti al fine di delimitare gli ambienti di cui sopra. A questo occorrerà poi aggiungere un sistema di ventilazione per il controllo della contaminazione aerotrasportata, dei parametri termo igrometrici e delle sovrappressioni ambientali (VCCC) per realizzare e garantire nel tempo le condizioni previste per queste lavorazioni dall'EucGMP.

3. Fanno altresì parte dell'appalto:

- L'esecuzione dei controlli in corso di costruzione pattuiti con la direzione lavori con la stesura di rapporti comprovanti l'avvenuta esecuzione
 - La messa in funzione, la taratura, la stesura del protocollo di collaudo, del protocollo di accettazione, il collaudo, la certificazione delle prestazioni con la relativa relazione redatta secondo le norme UNI-CEN-ISO 14644
 - La stesura e fornitura degli elaborati "come Costruito" sia per quanto riguarda le opere edili e meccaniche che gli schemi funzionali strumentati.
 - La fornitura dei manuali di gestione e manutenzione comprensivi della pianificazione delle manutenzioni e dei relativi costi
 - La documentazione per il corso di istruzione al personale.
 - Quanto di altro necessario per la realizzazione e la dimostrazione del buon funzionamento degli impianti descritti nel progetto esecutivo.
4. La certificazione delle prestazioni, prevista a livello di costo totale del lavoro, verrà eseguita da altro soggetto qualificato individuato con separato atto dalla Stazione Appaltante.
5. In riferimento ai requisiti da garantire durante la costruzione andranno tenuti in considerazione seguenti punti:
- Gli ambienti devono garantire per materiali e finiture, la massima pulibilità ed essere resistenti agli agenti detergenti e sanificanti previsti e definiti dalla Stazione Appaltante. Pertanto, tutti i materiali utilizzati nella realizzazioni, quando difforni o non menzionati nel progetto esecutivo, dovranno essere valutati con il criterio sopra riportato
 - Gli impianti di condizionamento e ventilazione devono soddisfare e garantire sia i requisiti di pulizia dell'aria da immettere che le concentrazioni massime di particolato aerotrasportato previste in base alla classificazione EUcGMP dei locali riportate nella relazione tecnica. Pertanto, occorre che durante la costruzione i manufatti da installare siano adeguatamente puliti prima del trasporto nel luogo di installazione e mantenuti puliti durante l'installazione stessa. Se necessario tali materiali dovranno essere dotati di adeguata protezione contro la polluzione atmosferica o i residui delle lavorazioni in corso.
 - Gli impianti di condizionamento e ventilazione devono garantire in modo stabile ed affidabile le condizioni termoigrometriche interne, all'interno degli intervalli di variazione ammessi, nelle condizioni di massimo carico previsto al fine di evitare disagi e sudorazione eccessiva negli operatori. Fattori, questi, che incidono sulla produzione di agenti contaminanti batteriologici da parte degli operatori stessi. Questo, unitamente al controllo delle sovrappressioni, comporta una costruzione accurata e adeguatamente priva di penetrazioni per la esfiltrazione dell'aria. Ovvero i manufatti devono essere adeguatamente controllati per ridurre al minimo funzionale le perdite d'aria ed eventualmente sigillati in opera per mantenere al valore di progetto il quantitativo di aria esterna.

- le opere e gli impianti devono essere realizzati nel rispetto di tutte le leggi e norme applicabili alle strutture sanitarie non soggette ad affollamento. Inoltre occorre rispettare le norme UNI-CEN-ISO 14644/1/2/3/4 per quanto concerne la costruzione, la certificazione delle prestazioni e la progettazione di eventuali migliorie .

Art. 5 – Criterio di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione dell'appalto è disposta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma secondo, del D. L.vo n. 50/2016.
2. E' ammessa la presentazioni di varianti migliorative da parte dei concorrenti, ai sensi dell'art. 95, comma 14, del D. L.vo n. 50/2016.
3. I criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con i relativi pesi, parametri nonché le formule per l'attribuzione dei punteggi saranno definiti nella lettera di invito.

Art. 6– Requisiti

1. L'esecutore dei lavori dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. L.vo n. 50/2016 (Inesistenza delle cause di esclusione dalle gare d'appalto o dall'assunzione di contratti pubblici ivi indicate) nonché dei requisiti di ordine speciale sotto indicati:
 - a. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto del presente affidamento
 - b. Attestazione SOA, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria prevalente OG11 - classifica I (o superiore)
 - c. Possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 almeno nella misura minima del 70% con riferimento alla categoria OG1 individuata nel prospetto "categorie di lavori" di cui al precedente art. 3. Il possesso dell'attestazione SOA di qualificazione per la categoria OG1 (classifica I o superiore) è valido e sufficiente ai fini dell'attestazione del possesso del requisito di cui al presente punto.
 - d. aver svolto negli ultimi cinque anni almeno tre realizzazioni approvate e certificate riguardanti installazioni analoghe. Si precisa che per installazione analoga si intende un impianto realizzato con tecnologie costruttive simili e con destinazione sanitaria o farmaceutica di paragonabile impegno tecnico.
2. La documentazione relativa ai requisiti speciali dovrà essere predisposta secondo l'allegato O del regolamento indicando anche gli impianti analoghi realizzati, le loro ubicazioni, e le dichiarazioni di accettazione dei committenti, pubblici o privati che siano.

Art. 7 – Variazioni alle opere appaltate

1. Il contratto può essere modificato durante il periodo di efficacia esclusivamente nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
2. Le modifiche del contratto di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento dell'Istituto.

Art. 8– Ordini di servizio

1. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio, redatto in duplice copia e sottoscritto dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
2. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi, salva la facoltà di esprimere, sui contenuti degli stessi, le proprie osservazioni nei modi e nei termini prescritti dalla legge.

Art. 9 - Consegna e inizio dei lavori

1. Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
3. Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Il verbale deve essere redatto nel rispetto delle procedure, delle condizioni e contenere gli elementi richiamati dal DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50.
4. Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
5. Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi.
6. Subito dopo la consegna dei lavori l'Appaltatore darà inizio alle opere, che dovranno essere ultimate entro i tempi precisati nel programma dei lavori a partire dalla data indicata nel verbale di consegna.

Art. 10 – Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), indicandone le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore.
3. L'Appaltatore è comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla

conservazione delle opere eseguite sino alla presa in carico da parte dell'Istituto Committente a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

4. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.
5. La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori in contraddittorio con l'Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), non appena sono cessate le cause della sospensione, nel quale è indicato il nuovo termine contrattuale.
6. Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili mediante apposito verbale.
7. Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, l'Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte del Committente della definitiva sospensione dei lavori:
 - al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
 - al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse, e ciò a scelta del Direttore dei Lavori;
 - al pagamento, nei termini contrattuali, dell'importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di sospensione dei lavori.
8. Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilirà l'entità della proroga dei termini di consegna e l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere all'Appaltatore stesso.

Art. 11 – Sospensione dei lavori per pericolo grave e immediato per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

1. In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, dovrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
2. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 12 - Durata dei lavori e penali

1. Il tempo utile per le esecuzione delle opere comprese nell'appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di inizio dei lavori.

2. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.
3. Il collaudo funzionale delle apparecchiature e dell'impianto e la relativa taratura ai valori nominali di progetto, la pulizia finale dei locali di grado farmaceutico devono essere eseguiti entro 15 giorni dalla fine dei lavori con consegna dei verbali di collaudo redatti a cura dell'appaltatore al direttore dei lavori.
4. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, sarà emesso il certificato di regolare esecuzione a seguito dell'esito positivo della certificazione delle prestazioni fatta da soggetto terzo, scelto dal Committente. La relazione di certificazioni delle prestazioni sarà redatta conformemente al EUcGMP ed alle norme UNI-EN-ISO 14644/1/3, in condizioni "di riposo".
5. La penale pecuniaria giornaliera per i ritardi è pari all'0,1% (1 per mille) dell'importo contrattuale.
6. La penale relativamente ai lavori trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Aggiudicatario che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - b. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
6. Le penali di cui al precedente comma 5, lettere a) e b), sono applicate all'importo dei lavori ancora da eseguire.
7. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la risoluzione del contratto.
8. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora.
9. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza necessità di disdetta, nei seguenti casi:
 - a. decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci
 - b. provvedimento definitivo nei confronti dell'appaltatore che dispone l'applicazione di una o più misure

- di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. L.vo n. 50/2016;
- c. violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lvo. n. 165/2001 s.m.i..
 - d. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010
 - e. ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi;
 - f. comminazione di penali in misura pari o superiori al 10% del valore del contratto
 - g. al terzo richiamo formale dell'Istituto per tale grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali
2. La Stazione appaltante ha, altresì, facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 108, terzo comma del D. L.vo n. 50/2016, in ogni caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, rilevato dal Direttore dei lavori, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, previo esperimento di un contraddittorio con l'impresa inadempiente.
3. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, la Stazione appaltante ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di almeno 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- a. ritardo nell'esecuzione del contratto dovuto a negligenza dell'Appaltatore, in conformità a quanto previsto dell'art. 108, quarto comma del D. L.vo n. 50/2016, sempreché non concreti la fattispecie di cui al comma 1, lettera e);
 - b. frode nell'esecuzione dei lavori;
 - c. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - d. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - e. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - f. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - g. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - h. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - i. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - j. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori;
4. In ogni caso di risoluzione l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subito dal Committente.
5. Ai fini di cui al precedente comma la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
6. In caso di risoluzione del contratto, ovvero di fallimento dell'esecutore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di affidamento, ai

sensi dell'art. 110 del D. L.vo n. 50/2016. Nel caso in cui l'interpello non vada a buon fine, le maggiori spese conseguenti all'affidamento ad altro soggetto saranno poste a carico dell'Appaltatore, come previsto all'art. 108, comma ottavo, del medesimo D. L.vo n. 50/2016.

7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
8. alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
9. Nel verbale di consistenza è assegnato un termine all'Appaltatore per il ripiegamento del cantiere e lo sgombero delle aree, ai sensi dell'art. 108, comma nono, del D. L.vo n. 50/2016.
10. Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, il contratto viene risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il 15% dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del precedente comma 8, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Art. 14 - Pagamenti in acconto

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, l'esecutore ha diritto a ricevere un'anticipazione del prezzo in misura pari al 20 % del valore del contratto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 3 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano un importo non inferiore a € 60.000,00 (sessantamila/00).
3. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. All'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 2, il direttore dei lavori redige tempestivamente la contabilità ed emette gli stati di avanzamento dei lavori che devono recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l'indicazione della data di chiusura ed il Responsabile Unico del Procedimento, entro i 45 giorni successivi, emette il conseguente certificato di pagamento , che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della

data di emissione.

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento dei certificati di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale in formato elettronico al CUU UFB66C.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
7. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
8. Il certificato di ultimazione lavori verrà predisposto previa acquisizione di tutti i certificati dei materiali e/o sui campioni dei materiali impiegati nei lavori e quindi sarà verificabile la rispondenza delle caratteristiche dei campioni stessi alle norme di capitolato.

Art. 15 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori, redatto dalla D.L., deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
2. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di garanzia di cui al precedente art. 14, comma terzo, è pagata entro i 60 giorni successivi all'emissione del certificato regolare esecuzione, previa nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.
3. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma sesto, del D. L.vo n. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a. un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, e altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione dei certificati di regolare esecuzione;
 - c. rilasciata da una banca, da un intermediario finanziario autorizzato o da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dal codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
6. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché

improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 16 - Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione del credito al prezzo d'appalto, nelle forme e nei limiti di cui all'art. 106, comma tredicesimo, del D. L.vo n. 50/2016.

Art. 17 - Lavori a corpo

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 184 del D.P.R. n. 207/2010 sono indicate nella seguente tabella:

Descrizione di gruppi di lavorazioni omogenee		TOTALE IMPORTO	%
			SUL TOTALE
OG1	DEMOLIZIONI	4,543.55	2.27
OG1	OPERE EDILI	64,214.59	32.07
OG11	ATTREZZATURE	17,471.56	8.72
OG11	IMPIANTI MECCANICI e DISTRIBUZIONE	51,641.36	25.79
OG11	IMPIANTI ELETTRICI	49,236.19	24.59
OG11	SISTEMA DI CONTROLLO	13,154.41	6.57
		200,261.66	100.00

2. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
4. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui al comma 1, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta secondo lo schema della OEPV del d. Lgs. N.50 del 2016.
6. Gli oneri per la sicurezza, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei

lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 18 – Garanzia provvisoria

1. La partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente è subordinata alla prestazione di una garanzia provvisoria dell'importo di Euro 4.005,23 (quattromilacinque/23), pari al 2% prezzo base d'asta (IVA esclusa), da costituirsi nelle forme e nei modi previsti dall'art. 93 del D. L.vo n. 50/2016.
2. La garanzia può essere presentata in misura ridotta alle condizioni espressamente indicate al settimo comma del menzionato art. 93.
3. La garanzia dovrà avere una validità temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta.
4. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto riconducibile all'affidatario o dovuta all'adozione di un'informativa antimafia interdittiva ai sensi del D. L.vo n. 159/2011,
5. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 17 - Garanzia definitiva

1. L'Appaltatore per la stipulazione del contratto è tenuto a presentare una garanzia definitiva in misura del 10% del prezzo d'appalto risultante dall'aggiudicazione, da costituirsi nelle forme e nei modi previsti dall'art. 103 del D. L.vo n. 50/2016.
2. La garanzia può essere presentata in misura ridotta alle condizioni espressamente indicate al settimo comma dell'art. 93 del medesimo D. L.vo n. 50/2016.
3. La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dal Committente.
5. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione:
 - a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
 - b. per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
6. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato

di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, ai sensi dell' art. 103, comma terzo, del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 20- Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. L.vo n. 50/2016 l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare all'Istituto almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti. La somma da assicurare è pari al valore del contratto risultante dall'aggiudicazione.
2. La polizza di cui al comma precedente deve assicurare la Stazione appaltante anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale di 500.000,00 Euro.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore
4. La polizza assicurativa – con un massimale NON inferiore ad € 1.000.000,00 - contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori e deve:
 - a. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
 - b. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto;
5. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi – con un massimale NON inferiore ad € 3.000.000,00 - deve:
 - a. prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i

dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

- b. prevedere la copertura dei danni biologici;
- c. prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Art. 21 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

- 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, in conformità a quanto previsto all'art. 106 del D. L.vo n. 50/2016.
- 2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 22 - Norme di sicurezza generali

- 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
- 2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni delle normative vigenti in materia di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
- 3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 23 - Sicurezza sul luogo di lavoro

- 1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
- 2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 24 – Piani di sicurezza

- 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da

parte della Stazione appaltante.

2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 25 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi e contiene inoltre le notizie con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Art. 26 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive e normative vigenti.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
4. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di

rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

5. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 27 – Subappalto

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.
2. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
4. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D. L.vo n. 50/2016 **NON** è ammesso il subappalto ad imprese che, in qualsiasi forma, abbiano partecipato alla procedura di scelta del contraente, anche in un'eventuale fase di indagine di mercato preliminarmente esperita.
5. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave anche ai sensi dell'art. 13 del presente Capitolato con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
6. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Art. 28 – Transazione

1. Ai sensi dell'art. 208 del D. L.vo n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
2. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Art. 29 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
 3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
 4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile Unico del procedimento, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 30 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige il verbale di ultimazione; successivamente, entro quindici giorni dalla data di ultimazione, il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite per il rilascio del collaudo funzionale.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, o di mancata campionatura dei materiali più

significativi, si applica la penale per i ritardi prevista art. 12 del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna, parzialmente o totalmente, le opere con apposito verbale immediatamente dopo il collaudo funzionale positivo e la pulizia dei locali per poter procedere alla certificazione delle prestazioni, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante.

Art. 31 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro i 90 giorni dall'ultimazione dei lavori , previa avvenuta certificazione dell'impianto.
2. La relazione di certificazioni delle prestazioni, redatta conformemente al EUcGMP, in condizioni "di riposo" dovrà essere consegnato entro i termini per la definizione del collaudo.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di ispezione, collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori e delle apparecchiature in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nelle relazioni tecnico specialistiche e/o nel contratto.

Art. 32 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 33 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;
- b. la compartimentazione, nonché la manutenzione del cantiere stesso;
- c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d. le spese per la spedizione, l'esecuzione e ritiro, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
- e. la produzione, a propria cura e spese di un'adeguata documentazione fotografica, nel numero e dimensioni che saranno indicati dalla D.L., relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
- f. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- g. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte o da terzi;
- h. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- i. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- j. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme

in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

2. L'approvazione da parte della Direzione Lavori, non infirma la responsabilità dell'Impresa che è completa sia per il progetto che per la esecuzione;

Art. 34 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
 - A il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
 - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
 - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
 - B il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 35 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 36 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito n. 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, e curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 37 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente

capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- a. Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
 - b. Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
 - c. Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
 - d. L'elenco dei Prezzi Unitari
 - e. Il Cronoprogramma;
 - f. Le polizze di garanzia;
 - g. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - h. Gli altri elaborati del progetto esecutivo, ancorchè non essere materialmente allegati, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti
2. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto.
 3. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
 4. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
 5. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.
 6. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Art. 37 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a

carico dell'appaltatore.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto che è posta a carico dell'Istituto Committente; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 38 – Materiali in genere

1. Tutti i prodotti che saranno utilizzati per la realizzazione delle opere dovranno corrispondere, se non specificatamente indicato nella documentazione progettuale (Elenco Prezzi, Elaborati Grafici etc. ...), alle indicazioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto nonché alle sue eventuali prescrizioni, e comunque dovranno essere sempre sottoposti all'accettazione della D.L. il cui giudizio sarà insindacabile.
2. Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o Artigianali, per la realizzazione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni richieste.
3. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza al Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 39 – Definizione delle controversie

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Trieste.
2. E' esclusa la competenza arbitrale.